Le valutazioni della CISL Scuola sugli articoli del Disegno di Legge *"Finanziaria 2007"* riguardanti la scuola

Premessa

Il Disegno di Legge (DDL) *"Finanziaria 2007"* è stato approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, 29 settembre.

Gli *"interventi per il sistema scolastico"* (artt. 65, 66, 67 e 68 del DDL) sono stati oggetto, martedì 3 ottobre, di un apposito incontro al MPI, nel corso del quale il Ministro Fioroni ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali quelli da lui ritenuti i *"punti qualificanti"* della manovra.

Nel resoconto del suddetto incontro, la **Segreteria Nazionale della CISL Scuola** ha sviluppato alcune prime riflessioni e valutazioni politiche intorno al provvedimento, evidenziando preliminarmente il ruolo svolto dalla CISL Scuola e dagli altri sindacati scuola confederali e gli esiti dell'iniziativa da loro promossa, sfociata nell'incontro con il Presidente del Consiglio, a seguito del quale si è verificato il ritiro di un testo a dir poco *"farneticante"*, ritenuto assolutamente insostenibile, in quanto - ove perseguito - avrebbe messo in ginocchio la scuola con pesantissime ripercussioni sul personale.

A tal proposito la CISL Scuola ha parlato di ***"attacco sventato"*** riferito, ovviamente, al dato di partenza; ma ciò non toglie che il nuovo articolato, accanto ad interventi sui quali è possibile esprimere un giudizio complessivamente positivo (salvo la verifica della loro concreta attivazione), a partire dall'immissione in ruolo di 150.000 docenti e 20.000 ATA, presenta **ombre**, **nodi e ambiguità** che destano forti preoccupazioni e motivate inquietudini, riferite soprattutto alla condizione professionale del personale di ruolo ed alle aspettative del personale precario che vede svanire, a far data dal 2010, con la prevista soppressione delle graduatorie permanenti, le speranze finora legittimamente coltivate di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro.

Ma uno degli articoli del DDL Finanziaria, oggetto di un'**esplicita e irrevocabile contestazione** da parte della CISL Scuola, quanto meno nella sua attuale formulazione, è il 58, che concerne le risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti pubblici, tra i quali quelli del personale della scuola, assolutamente insufficienti per la copertura del primo biennio economico 2006 e 2007, tanto da prefigurare un vero e proprio **vuoto contrattuale**.

E' una prospettiva inaccettabile per la CISL Scuola che, qualora non corretta, non potrà che comportare la mobilitazione della Categoria e l'attivazione di tutti gli strumenti della lotta sindacale.
Con l'avvenuta presentazione alla Camera dei Deputati del testo ufficiale del DDL (n. 1746) concernente *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)"*, la CISL Scuola procede ora, attraverso la predisposizione delle schede qui di seguito riportate, ad una più articolata esposizione/valutazione politico-sindacale del DDL in esame, ribadendo alcune premesse di ordine generale:

a) questa è la **proposta** di legge finanziaria predisposta dal Governo rispetto alla quale, come autorevolmente affermato nel Documento unitario confederale CGIL, CISL e UIL, vengono individuate **criticità** che dovranno essere risolte nel **successivo confronto col Governo** e nel **dibattito parlamentare**;

b) il DDL contiene norme precettive e prevede analitici obiettivi di riduzione della spesa determinati da criteri e quantificazioni *"previsionali"* (esposti nella Relazione tecnica) alquanto discutibili, alcuni dei quali - addirittura - di dubbia praticabilità; le une e gli altri, ove dovessero passare *"indenni"* al vaglio parlamentare, dovranno trovare poi attuazione solo a seguito di *"interventi"* adottati attraverso *"uno o più decreti del Ministro della Pubblica Istruzione"*, cioè attraverso atti di decretazione secondaria, rispetto alla definizione dei quali la CISL Scuola intende far valere unitariamente l'attivazione di specifici **tavoli concertativi**;

c) la scelta politica del Governo di inserire e disciplinare con la Finanziaria profili ordinamentali riferiti ad alcuni importanti e significativi aspetti organizzativi e funzionali della scuola che ne definiscono veri e propri assetti di sistema, sul piano del metodo desta forti perplessità e fondate preoccupazioni poiché, al di là del merito e a prescindere dalle stesse specifiche valutazioni che se ne possano esprimere, il dibattito all'interno di un provvedimento legislativo finalizzato al contenimento della spesa su materie quali - ad esempio - l'innalzamento dell'obbligo di istruzione, la riorganizzazione oraria degli istituti professionali, il nuovo modello di reclutamento dei dirigenti scolastici, le previste sezioni sperimentali aggregate alle scuole dell'infanzia per accogliere bambini da 24 a 36 mesi di età, risulterà inevitabilmente condizionato e non potrà svilupparsi con la necessaria distensione e serenità e, soprattutto, con il reale contributo partecipativo del mondo della scuola.

SCHEDE

Art. 65
Costituzione fondo scuola

Si prevede la costituzione di due nuovi fondi (ex capitoli di spesa):

- *"Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"*
- *"Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"*

Vi verranno trasferite e iscritte le risorse degli stanziamenti già denominati *"Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio"*, *"Strutture scolastiche"* e *"Interventi integrativi disabili"*.

Questo consentirà la diretta assegnazione alle scuole delle risorse a loro destinate senza l'*"intermediazione"* degli Uffici Scolastici regionali.

I criteri per l'attribuzione diretta alle istituzioni scolastiche degli stanziamenti per il funzionamento, saranno stabiliti dal Ministero con proprio decreto.

Il Ministero porrà in essere specifici monitoraggi al fine di avere completa conoscenza delle spese effettuate dalle istituzioni scolastiche.

La disposizione introdotta realizza un'importante semplificazione nella struttura del Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione e va nella direzione di attribuire alle istituzioni scolastiche maggiore autonomia nella gestione delle risorse finanziarie.

Ciò impone, però, una rinnovata attenzione al potenziamento in termini di risorse umane, professionali e strumentali degli uffici di Segreteria dal momento che la configurazione delle scuole come centri autonomi di diretta imputazione di spesa, comporterà non solo un ampliamento quantitativo nella gestione dei flussi di entrata e uscita, ma anche maggiori oneri di responsabilità amministrativo-contabili del Dirigente scolastico e del DSGA.

Art. 66, commi 1, 2, 3, 4 e 5

Utilizzo razionale della spesa

Maggiore efficacia ed efficienza del sistema istruzione

Una finanziaria con luci ed ombre, segnata da esigenze di controllo della spesa, che seppure in una ottica di rilancio e di maggiore efficienza ed efficacia del sistema, individua ancora una volta in operazioni di ridimensionamento/tagli lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di risanamento del bilancio dello Stato.

Formazione delle classi

Si prevede che con Decreto del MPI di concerto con il MEF dall'a.s. 2007/08 vengano modificati i criteri ed i parametri per la formazione delle classi, in modo da incrementare il rapporto medio nazionale alunni/classe dello 0,4 complessivo.

I parametri di definizione delle classi sono stati sempre un confine che neanche il Governo di centrodestra ha osato valicare perché incidono, come sempre dalla CISL Scuola denunciato, sul modello di servizio d'istruzione da offrire alla Comunità.

La norma comporta, secondo la relazione tecnica che accompagna la presentazione della legge, la perdita di 7.682 classi, che corrispondono a 19.032 posti di insegnamento.

Il testo afferma che: "Al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali …"

Questa norma programmatica comporterà una destrutturazione delle attuali disposizioni che governano la materia; cioè regole che rischiano, in nome della flessibilità e dell'autonomia delle scelte, di mettere in discussione l'esercizio sostanziale del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Insuccesso scolastico e ripetenze

Il fenomeno dell'insuccesso scolastico e delle ripetenze viene aggredito mediante forme di flessibilità e individualizzazione della didattica.

Sempre in una visione di contenimento della spesa, la cui praticabilità appare alquanto virtuale.

Tale attenzione non può non coniugarsi con l'intervento volto all'innalzamento dell'obbligo di istruzione, pienamente investito dalla questione.

Organici di sostegno

Con un nuovo decreto del MPI d'intesa con il Ministero della Salute, saranno definiti organici di sostegno corrispondenti alle effettive esigenze; in questo contesto sarà possibile superare il rapporto 1/138.
Per il raggiungimento dell'obiettivo sopra enunciato, si individua la necessità di una stretta collaborazione tra Ufficio Scolastico Regionale, Regioni, ASL e Istituzioni scolastiche, nonché certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi.
La sostituzione del criterio previsto dalla legge-finanziaria n. 449 del 1997 è sicuramente un elemento positivo, confortato anche dall'autorevole sentenza del Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 agosto 2005. E' necessario sottolineare come il D.P.C.M. dello scorso 23 febbraio 2006, abbia modificato le modalità di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap e affidato comunque al Dirigente scolastico regionale l'autorizzazione all'attivazione di posti in deroga.
Non viene quindi superato il gap profondo tra organico di diritto e organico di fatto (48.680 posti di diritto a fronte di 85.840 di fatto), continuando così a penalizzare fortemente gli alunni che ancora una volta vengono privati del principio più volte enunciato dalla normativa, della continuità didattica (legge 662/96). Sarà pertanto necessario verificare l'impatto delle nuove disposizioni sulle dotazioni organiche, che nel rapportarsi con le *"effettive esigenze"*, garantisca l'innalzamento dei livelli di qualità dell'integrazione.

Assunzioni in ruolo

Si prevede di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato al fine di evitarne la ricostituzione, stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, abbassare l'età media del personale docente con un piano triennale (2007-2009) per l'assunzione di 150.000 docenti e 20.000 ATA da adottare con apposito decreto di concerto con il MEF e il Ministero delle riforme e innovazione delle pubbliche amministrazioni.
La concreta fattibilità di tale piano sarà verificata annualmente d'intesa con il MEF.

Un piano triennale, come richiesto dalla CISL Scuola, ed un numero significativo di assunzioni per il personale docente, anche se la reale possibilità di attuazione è strettamente legata alle disponibilità di organico. Conseguentemente se saranno adottati criteri restrittivi

per la formazione delle classi, è prevedibile una concreta difficoltà a perseguire pienamente gli obiettivi previsti. Un piano da avviare già dall'anno scolastico 2006/07 con una ulteriore quota di assunzioni rispetto a quelle già disposte per l'a.s. 2006/07, ancorché con decorrenza giuridica sulla base delle attuali graduatorie.

Per il personale ATA la novità è rappresentata dalla pianificazione delle assunzioni su scala triennale. Ma c'è da rilevare che il numero programmato (20.000), anche se superiore a quanto disposto dal passato Governo, è comunque di gran lunga inferiore alla previsione dei pensionamenti nel prossimo triennio (28.031 unità), copre solo circa un quarto dei posti disponibili (74.788), lascia comunque un numero enorme di aspiranti inseriti nelle graduatorie dei 24 mesi (oggi 73.591). Aspiranti, che da anni garantiscono il funzionamento dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari, nei quali, allontanando di fatto le prospettive di assunzione, rischia di consolidarsi una sensazione di marginalità professionale.

All'interno di questa problematica dovrà trovare soluzione definitiva la controversa vicenda del personale ATA transitato allo Stato proveniente dagli Enti Locali.

A questi lavoratori dovrà essere riconosciuto il diritto all'inquadramento e al conseguente trattamento economico.

Graduatorie permanenti e Concorsi ordinari del personale docente

Dall'a.s. 2010/2011 le graduatorie permanenti del personale docente non sono più utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti, come previsto dalla Legge 124/99.

A seguito dell'attuazione del piano di assunzioni, a decorrere dalla stessa data (2010/2011) cessa la validità delle graduatorie dei concorsi ordinari banditi nel 1999 e nel 1990.

Si prevede il bando di un nuovo concorso per titoli ed esami con procedure più snelle, cadenze programmate e ricorrenti.

Con Decreto del MPI (sentito il CNPI) saranno definiti criteri per la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inseriti nelle graduatorie permanenti.

Un gruppo di disposizioni quelle relative al precariato, da cui si evince con chiarezza il disegno di voler azzerare tutto per ricominciare da capo. L'obiettivo del rinnovamento potrebbe anche essere condivisibile se sul campo (di battaglia), una volta realizzato il piano delle assunzioni, non restassero fuori oltre 300.000 docenti.

Tutte persone, lavoratori a cui viene tolta ogni successiva opportunità di lavoro stabile, lavoro su cui hanno investito un progetto di vita.

Un investimento di cui ha beneficiato anche la Pubblica Amministrazione che ha utilizzato la professionalità e l'esperienza di questi lavoratori per garantire il regolare funzionamento della scuola.

Persone che, anche a causa di un'età spesso non più giovanissima, non sono più "riciclabili" su un mercato del lavoro sempre più avaro di opportunità.

La scelta di abrogare le graduatorie permanenti ai fini delle assunzioni in ruolo relega il personale in una condizione di perenne precariato togliendo un'opportunità che prima c'era e che viene cassata con un colpo di spugna.

Il doppio canale di reclutamento si è consolidato, perché il precariato è una patologia che ha accompagnato la scuola italiana dagli anni '70.

Da allora il servizio, la partecipazione alla vita della scuola è stato riconosciuto come elemento di professionalità e come tale degno di un percorso da concludersi con l'assunzione.

Si tratta di diritti acquisiti da persone che con esperienza e professionalità, maturate anche attraverso l'insegnamento sul campo, sono stati indispensabili per il regolare funzionamento della scuola.

Non è coerente con gli impegni assunti in campagna elettorale, negare opportunità di lavoro attese da anni a chi fino ad oggi era certo di possedere quella prospettiva.

Interventi strutturali di riforma del sistema di reclutamento devono essere oggetto di dibattito e confronto; peraltro andrebbero inseriti in un quadro complessivo che tenga conto anche degli intrecci con il decreto legislativo 227/05 attuativo dell'art. 5 della legge 53/03, concernente la formazione iniziale. Ricordiamo che già allora avevamo denunciato la mancanza di una fase transitoria che tutelasse il precariato.

La legge finanziaria, come detto in Premessa, non può essere certo considerata lo strumento adeguato per introdurre modifiche di sistema.

Il precariato è sicuramente un fenomeno negativo da abbattere; ciò non vuol dire "abbattere" i precari, né deve significare non aprire ai "giovani".

Perciò vanno garantiti i diritti e le aspettative dei precari mantenendo il sistema di reclutamento basato sul doppio canale attualmente in vigore (50% graduatorie permanenti e 50% concorso per titoli ed esami).

Tabelle di valutazione delle graduatorie permanenti

Vengono apportati alcuni interventi alla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie permanenti da tempo richiesti dalla nostra Organizzazione:

- con effetto dal 1.9.2007 è abrogato il raddoppio del punteggio per i servizi prestati nelle scuole di montagna e nelle piccole isole;
- la tabella di valutazione dei titoli viene delegificata, e per le graduatorie relative al biennio 2007-2009 sarà riformulata con decreto del Ministro;
- saranno ridefinite in particolare le disposizioni riguardanti la valutazione di specializzazioni, master e perfezionamenti nonché i criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture universitarie abilitate a rilasciare i predetti titoli
- sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie relative al biennio 2005-2007.

Supplenze brevi

Sono introdotte attività di monitoraggio (controllo !?!) da parte degli USP (ex CSA), finalizzate a ricondurre entro i valori medi nazionali gli eventuali scostamenti più significativi delle assenze del personale.

Un elemento che diventa preoccupante, sia perchè prefigura un controllo "superiore" che appare indebito e comunque in conflitto con le responsabilità del dirigente scolastico, sia perché mal si concilia con l'esercizio pieno e delle responsabilità proprie dell'autonomia scolastica.

Strumento musicale

Si individua una soluzione per i docenti che sono stati oggetto di contraddittori comportamenti dell'Amministrazione e sono stati recentemente ed inopinatamente depennati dalle graduatorie permanenti, con il riconoscimento dell'abilitazione in educazione musicale conseguita dopo maggio 99.

Siamo ancora una volta di fronte alla necessità di intervento contingente a sanatoria, a causa dell'assenza di norme a regime, alla cui definizione la CISL Scuola ha ripetutamente sollecitato l'amministrazione.

Alcune inesattezze presenti nell'articolato sono da correggere in sede di dibattito parlamentare

Istruzione professionale

Per il *"miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli ordinamenti"* si procede alla riduzione del tempo scuola degli studenti a decorrere dall'a.s. 2007/08 secondo criteri di *"maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio"*.

Si introduce, con una semplice legge di bilancio, una modifica dell' ordinamento dell'istruzione professionale alla cieca, senza che siano esplicitati gli orientamenti culturali e didattici del nuovo curricolo. Qual è il nesso tra questo intervento settoriale e il disegno più complessivo per l' intera scuola secondaria superiore?

Dopo gli sconvolgimenti profilati dal ministero Moratti, si apre ora un'ulteriore fase d'incertezza.

L'unica certezza è che, in caso di riduzione di 4 ore settimanali di lezione (da 40 a 36), vi sarà una contrazione di 5.800 cattedre nel quinquennio.

Docenti Inidonei

Si prevede un piano organico di mobilità verso gli Uffici dell'Amministrazione scolastica nonché delle Amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le relative professionalità e si proroga al 31.12.2008 (quindi di un anno) il mantenimento della posizione fuori ruolo.

Una norma non risolutiva rispetto alle richieste della vertenza sindacale unitaria a sostegno della professionalità dei docenti dichiarati inidonei per motivi di salute; una disposizione che non scioglie gli ostacoli incontrati nei tentativi di avviare la mobilità intercompartimentale né da risposte al riconoscimento delle professionalità finora esercitate nelle istituzioni scolastiche.

Riconversione obbligatoria dei docenti soprannumerari entro l'a.s. 2007/08

Si prevede la riconversione dei 4.617 docenti soprannumerari per materie affini e su posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata e per la specializzazione sul sostegno.

Sono anni che si definiscono norme sulla materia che poi non trovano realizzazione per inadempienze dell'Amministrazione, che oltre a disattendere le disposizioni di legge, elude anche le aspettative del personale. A tale proposito ci chiediamo che fine abbia fatto l'attuazione del decreto sugli ambiti disciplinari D.M. 354 del 98, per i docenti ITP? Questo prevedeva percorsi di formazione in servizio, al fine di consentire una gestione più flessibile del personale.

Ad oggi, l'inadempienza dell'Amministrazione si è totalmente scaricata sulle OO.SS. che, con la contrattazione integrativa sulla mobilità, hanno perseguito negli anni un modello di gestione del personale volto a consentire l'utilizzo ottimizzato e flessibile delle risorse professionali.

Art. 66, comma 1, lettera e)

Formazione dei docenti di scuola primaria per l'insegnamento dell'inglese

In continuità con la legge 331/2004, la finanziaria prevede un piano biennale di formazione da realizzarsi negli anni scolastici 2006/07 e 2007/08.

L'intento è quello di dare a tutti gli insegnanti della scuola primaria le competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. L'obiettivo dichiarato è quello di assorbire in due anni tutti i docenti *"specialisti"*, affidando ad insegnanti comuni, appositamente formati, l'insegnamento dell'inglese.

Nel corrente anno scolastico i posti utilizzati dagli insegnanti specialisti sono 12.000; 8.000 di essi dovrebbero essere riassorbiti dal settembre 2007 e i restanti dal settembre 2008.

Abbiamo, a suo tempo contrastato, l'idea di una formazione coatta; ribadiamo ora la richiesta di non obbligare indistintamente i docenti ad una formazione forzosa, ma di far leva sulla spinta motivazionale e sulla scelta volontaria.

Esprimiamo riserve e contrarietà rispetto ad una formulazione che non offre sufficienti garanzie di espletamento di un serio e qualificato progetto formativo, essendo la finalità specifica dell'intervento normativo il "rapido conseguimento dell'obiettivo", consistente nel superamento della figura del docente specialista di seconda lingua, che in questi anni ha garantito la diffusività di tale insegnamento nella scuola elementare.

Art. 66, commi 6, 7 e 8

Costituzione dell'Agenzia per lo sviluppo

dell'Autonomia scolastica e riorganizzazione dell'INVALSI

Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche e i processi di innovazione e di ricerca educativa, viene istituita l'"Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia scolastica" con sede a Firenze e con sedi periferiche.

L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dall'INDIRE e dagli IRRE.

Il nuovo assetto prefigura un unico ente preposto alla ricerca educativo-didattica e al sostegno dell'Autonomia, sarà pertanto necessario verificare la funzionalità dell'Agenzia, che

dovrà comunque garantire alle scuole un efficace sostegno nei percorsi di formazione, ricerca e di innovazione, per una sempre maggiore qualità dell'offerta formativa.

L'art. 66, al comma 8, introduce una serie di disposizioni che, integrando, modificando e sostituendo alcuni articoli del D.L.vo 286/2004, riorganizza struttura e compiti degli INVALSI al fine di potenziarne la qualificazione scientifica e l'autonomia amministrativa.

Art. 66, comma 12

Revisori dei conti

La composizione dei collegi dei revisori preposti al controllo amministrativo e contabile è ridotto di una unità. Viene eliminato il rappresentante degli enti locali. Non ritroviamo nel testo ufficiale presentato alla Camera il vincolo dell'appartenenza all'ambito provinciale di residenza e/o di servizio, per cui svanisce parzialmente l'economia di spesa preventivata.

Art. 66, commi 9, 13 e 14

I dirigenti scolastici nella finanziaria

A) Le competenze dell'INVALSI nella valutazione dei Dirigenti Scolastici

Tra i soprarichiamati compiti attribuiti all'INVALSI destano, quantomeno, perplessità quelli declinati nel comma 9 espressamente riferiti al sistema e alle procedure di valutazione dei dirigenti scolastici.

Infatti, l'Istituto viene incaricato di formulare proposte per la piena attuazione del sistema, di definirne le procedure, di formulare proposte per la formazione dei valutatori e di realizzare il monitoraggio non soltanto sullo sviluppo del sistema (compito già svolto fino ad oggi), ma anche sugli esiti.

Se in questo modo è superata l'autoreferenzialità nella determinazione del sistema di valutazione, l'Amministrazione delega però all'Istituto sue competenze specifiche per le quali, in applicazione dei commi 2, 3, 4 e 15 dell'articolo 20 del CCNL dell'Area V, è prevista l'informazione preventiva e la concertazione con le OOSS firmatarie del Contratto.

Inoltre viene vanificato il pluriennale lavoro svolto dall'Amministrazione di concerto con le OO.SS. e le Associazioni Professionali di settore, lavoro valutato positivamente dalla Corte dei Conti nella recente *"Indagine sulla riorganizzazione dell'Amministrazione Scolastica"* e favorevolmente accolto dai Dirigenti Scolastici.

Sarà pertanto necessario seguire attentamente la gestione di questa nuova competenza attribuita all'INVALSI soprattutto nelle possibili interferenze con le prerogative sindacali e con le garanzie e le procedure contrattualmente definite rispetto a questa delicatissima materia.

B) Reclutamento

Nei commi 13 e 14 dell'art. 66 viene definita una nuova disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici.

Il comma 13 prevede opportunamente una delegificazione della materia con le garanzie procedurali dell'art. 17 della legge 400/88 e fissa alcuni condivisi criteri sulla base dei quali si svolgeranno i futuri concorsi ordinari: periodicità triennale dei bandi con individuazione e messa a concorso di tutti i posti vacanti e disponibili nel triennio, unificazione dei settori formativi, semplificazione del percorso concorsuale, con eliminazione della pre-selezione per titoli (che verranno presi in considerazione al termine delle prove), riduzione del periodo di formazione/tirocinio (di durata non superiore a 4 mesi) e sua collocazione al di fuori della fase concorsuale vera e propria. La procedura proposta accoglie pressoché totalmente le modifiche da noi da tempo auspicate e rappresentate all'Amministrazione attraverso richieste formali. Viene quindi definitivamente liquidato un modello unanimemente considerato assurdo, farraginoso, al limite della costituzionalità e foriero di un contenzioso senza fine, tuttora in atto.

Il successivo comma 14 prende in considerazione i candidati del concorso ordinario attualmente in fase di espletamento e, modificandone le *"regole"* sancite dal bando, consente il completamento del percorso concorsuale a quei candidati che, avendo superato tutte le precedenti fasi, non sono stati ammessi alle frequenza del corso di formazione perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie di accesso. Tale *"recupero"* avverrà attraverso l'indizione da parte dell'Amministrazione di un apposito corso di formazione ad essi destinati, al termine del quale verranno nominati sui posti vacanti e disponibili, in coda ai vincitori *"regolari"* del concorso stesso,per effetto della frequenza del corso di formazione per diritto di graduatoria, in quanto collocati in posizione rientrante nel numero dei posti aumentati del 10%.

La disposizione è andata oltre sul piano delle *"garanzie"*. Infatti il comma esordisce assicurando la nomina in ruolo a tutti i candidati che hanno superato l'intero percorso concorsuale (compresi quelli rientranti nell'aliquota del 10%, che viene così abbattuta) sui posti previsti dal bando e, *"ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/08 e 2008/09".* Quindi, una procedura senza *"code"* e - verosimilmente - senza ulteriori strascichi giudiziari. Anche in questo caso sono state sostanzialmente accolte le proposte concertate dai diretti interessati con le OO.SS. Addirittura il comma contiene anche un *"extra petitum"* nel senso che introduce un'ulteriore (rischiosa) modifica alla procedura in atto dal momento che elimina le

prove finali del corso di formazione, sostituite da una *"relazione"* prodotta da ciascun candidato e da un *"attestato positivo"* del Direttore del corso.

Tutto bene ciò che finisce bene.

Ciò che invece va male, anzi malissimo, è la gravissima e inspiegabile discriminazione operata nei confronti dei presidi incaricati che parteciperanno al concorso loro riservato dalla legge 43/2005, indetto con DM 3.10.2006, che si svolgerà con le attuali procedure e quindi con tutti gli sbarramenti da queste previsti, con particolare riferimento a quello del 10%, quale aliquota di incremento del numero dei posti di accesso al corso di formazione.

Questa omissione viola il principio della parità di trattamento per cui mentre apprezziamo l'attenzione riservata ai candidati del concorso ordinario, rivendichiamo che le soluzioni per essi individuate vengano estese – con i necessari adattamenti e con una equilibrata individuazione dei posti da assegnare all'una e all'altra procedura – anche al concorso riservato ai presidi incaricati.

Art. 68, commi 1 e 2

Innalzamento dell'obbligo scolastico

L'elevazione dell'istruzione obbligatoria almeno sino a 16 anni è obiettivo perseguito dalla legge nella valenza culturale e sociale che ne rappresenta il presupposto.

La problematicità di cui si è sempre connotata tale scelta fa considerare con la dovuta attenzione le modalità con cui si attiva.

Lo strumento, una legge finanziaria, è infatti improprio, trattandosi dell'introduzione di modifiche ordinamentali e, cosa ancor più discutibile, all'interno di norme che si prefiggono il contenimento della spesa.

Nel merito, l'istruzione che diventa obbligatoria per almeno 10 anni è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale almeno triennale.

In questo senso registra una positiva evoluzione rispetto alla rigidità di proposte anacronisticamente "scolasticistiche" che sarebbero in netta controtendenza a fronte delle esigenze di flessibilità dei percorsi, di arricchimento delle opportunità, di integrazione dei saperi necessari per superare la deriva della dispersione, nel quadro di un innalzamento generalizzato dei livelli culturali fondato sulla garanzia, per tutti, delle conoscenze e delle competenze indispensabili, per altro in coerenza con gli obiettivi strategici dell'Unione Europea.

E' di tutta evidenza che l'intervento sull'innalzamento dell'obbligo rappresenta una scelta ancora parziale rispetto al disegno di riforma complessiva degli ordinamenti della scuola secondaria superiore all'interno del quale va organicamente incardinato.

Nel nuovo contesto la legge colloca la possibilità di realizzare progetti e percorsi volti nello specifico a prevenire e a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, favorendo il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La realizzazione di tali iniziative che, secondo la legge, devono presupporre un accordo tra il Ministero P.I. e le singole Regioni, nel pieno rispetto comunque dell'autonomia scolastica, non può non connettersi organicamente con gli obiettivi generali e specifici dei curricoli nell'ottica della modularità, della complementarietà, dell'integrazione; dovrebbe pertanto configurarsi come misura di sostegno che accompagna l'assolvimento dell'obbligo di istruzione con la precisa finalità di assicurare a tutti i giovani una base di saperi e di competenze sostanzialmente omogenea, non certo come strumento per gestire l'utenza più fragile a margine del sistema.

Le strutture formative che intendono impegnarsi nella realizzazione di tali percorsi e progetti devono essere accreditate in un apposito elenco, predisposto con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

La prosecuzione dei corsi sperimentali di istruzione e formazione professionale garantisce la continuità di una scelta sino alla attuazione delle nuove disposizioni, confermando i finanziamenti destinati dalla normativa vigente.

Solo il nuovo contesto potrà fornire tutti gli elementi utili per definirne la collocazione di prospettiva in un quadro di coerenza e di organicità con gli assetti ordinamentali funzionali al conseguimento degli obiettivi e delle finalità strategiche del sistema di istruzione e formazione.

Da tutto ciò consegue uno spostamento verso l'alto della proiezione dei giovani nel mondo del lavoro il cui accesso viene collocato dalla legge al 16esimo anno.

Questa scelta rappresenta un avvicinamento all'obiettivo della CISL che valuta possibile l'ingresso nel mondo del lavoro soltanto a compimento di un percorso di istruzione e formazione concluso con il connotato della terminalità.

Art. 68, commi 3 e 4

Piani di edilizia scolastica

50 milioni di euro nel 2007, 100 milioni per il 2008 e altrettanti per il 2009 sono gli stanziamenti a favore di piani per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23/96.

Il 50% delle risorse finanziarie è vincolato alla messa in sicurezza e all'adeguamento a norma degli edifici scolastici.

Si avvia un piano straordinario di messa in sicurezza e di costruzione di nuovi edifici scolastici che vedrà il coinvolgimento di Regioni, Province e Comuni.

Regioni ed enti locali attiveranno ciascuno finanziamenti di pari importo a quello statale.

Solo nel caso in cui si realizzi l'intervento paritario (1/3 lo Stato, 1/3 le Regioni, 1/3 gli Enti Locali) con l'accordo sottoscritto in sede di istituenda Agenzia per la sicurezza (cfr collegato alla finanziaria) sarà concessa una nuova proroga relativamente alla messa in sicurezza e adeguamento a norma che non può oltrepassare il 31.12.2009.

Se in termini assoluti lo stanziamento appare limitato, considerato che un edificio su due non è a norma, la possibilità di accendere mutui e l'opportunità di mettere insieme risorse provenienti dai diversi enti che hanno responsabilità di governo sulle scuole può consentire di dare risposte concrete all'emergenza sicurezza.

Si accende una nuova stagione di metodo di governo (concertazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali) ma anche di investimento di risorse per la messa in sicurezza delle scuole che auspichiamo sia risolutiva dell'emergenza.

A questa logica si ascrive il contenuto del comma 4 che prevede che il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisca in via sperimentale, per il triennio 2007/2009 – d'intesa con i Ministri del Lavoro, della Pubblica istruzione e con gli enti locali compatenti – indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado in funzione dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'adeguamento delle strutture alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Tra i programmi e progetti in materia previsti dal Decreto Legislativo 38/2000 rientrano le scuole secondarie di primo e secondo grado; non si comprende perché siano escluse le direzioni didattiche. Tale esclusione dovrà essere corretta in sede di esame parlamentare.

Art. 68, comma 5

Apertura delle scuole al pomeriggio

Prevede l'apertura delle scuola al pomeriggio per ampliare l'offerta formativa rivolta agli alunni, ai loro genitori ed in generale alla popolazione giovanile e adulta, al fine di sfruttare a pieno le strutture scolastiche.
L'intento sarebbe anche quello di contribuire alla prevenzione della dispersione scolastica.
Non si tratta di una vera novità in quanto ribadisce il contenuto dell'art. 9 del DPR 275/99. Non vengono indicate le risorse destinate all'uopo.

Art. 68, comma 6

Noleggio libri di testo

La gratuità parziale dei libri di testo è estesa agli studenti dei primo biennio della secondaria. Prevede, inoltre, un intervento di riduzione dei costi, in quanto autorizza le istituzioni scolastiche singole o in rete e le associazione dei genitori al noleggio dei libri scolastici. Non sappiamo quanto l'espediente sia praticabile; vogliamo – tuttavia – pensare che può risultare un buon deterrente per calmierare i prezzi.

Art. 68, comma 7

Iniziative sperimentali di offerta formativa

rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età

Viene attivato un progetto nazionale di innovazione ordinamentale che prevede l'ampliamento dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età. I nuovi *"servizi"* possono articolarsi con diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia.
Ripetutamente si fa riferimento a *"servizi"* e ad *"aggregazione"*, pertanto non ravvisiamo attinenze con la Scuola dell'Infanzia che è scuola a tutti gli effetti, e dunque è improprio il richiamo all'art. 11 del DPR 275/99.
L'accenno all'accordo in sede di Conferenza unificata non è risolutivo di tutte le questioni riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa, che dovrebbe invece prevedere una forte compartecipazione delle Istituzioni locali sia in termini di risorse economiche sia umane.

L'Amministrazione assicura interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. Nulla viene detto a proposito di organico e ancora una volta si tenta, come aveva già fatto l'ex Ministro Moratti con la legge 53 e gli anticipi, di ridurre la Scuola dell'Infanzia a mero servizio assistenzialistico, senza un serio intervento di politica sociale che dovrebbe vedere altri attori quali Ministero della famiglia, Enti Locali, etc.
La CISL Scuola, pertanto, è fortemente contraria ad ogni azione che possa risospingere la Scuola dell'Infanzia ad una forma di *"asilizzazione"* che la priverebbe della sua identità di scuola, ignorando e sacrificando i livelli di qualità da questa scuola raggiunti, riconosciuti anche dall'ultimo rapporto OCSE *"Starting Strong 2"* che colloca la Scuola dell'Infanzia italiana, tra i primissimi posti a livello europeo.

Art. 68, comma 8

IFTS

L'IFTS sarà riorganizzata sulla base di linee guida adottate con DPCM su proposta del MPI di concerto con MLPS e MSE previa intesa con la Conferenza Unificata. L'offerta formativa post-diploma, alternativa al percorso universitario, sarà utile a promuovere la valorizzazione della cultura scientifica.
Vogliamo pensare che in tale contesto si consolidi una *struttura di sistema* degli IFTS nel quadro dell'alta formazione professionale.
Se, come crediamo, l'IFTS deve rappresentare strategicamente l'alternativa di pari dignità alla scelta accademica, è indispensabile l'impegno a garantire la diffusività dell'offerta a livello nazionale nonché certezza finanziaria e stabilità organizzativa.
Apprezziamo la concertazione prevista tra i ministeri MPI, MLPS e in particolare con il MSE istituzionalmente preposto alla produttività e alla competitività del Paese, riteniamo indispensabile il coinvolgimento delle Regioni, manca, però, un riferimento alle parti sociali, soggetti attivi del mercato del lavoro.

Art. 68, comma 9

CTP – Istruzione degli adulti

L'educazione degli adulti sarà riorganizzata su base provinciale e articolata in reti territoriali attraverso l'istituzione di *"Centri provinciali per l'istruzione degli adulti"* dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica e con proprio distinto organico che sarà definito in

sede di contrattazione collettiva nazionale nei limiti della disponibilità complessiva e del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione.
Tale riorganizzazione, deputata a promuovere l'educazione e la formazione in età adulta, non sufficientemente chiara in termini di articolazione territoriale e gestione, dovrebbe rappresentare un'opportunità, non certamente un vincolo allo sviluppo di questo settore.
La prevista attribuzione dell'autonomia amministrativa, organizzativa e didattica ai nuovi *Centri*, non può costituire presupposto per la loro fuoruscita dal sistema dal momento che, per noi, ne rappresenta un segmento strategico.

Art. 68, comma 10

Innovazione tecnologica

E' prevista una spesa di 30 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 per implementare le dotazioni tecnologiche funzionali alle attività didattiche. I finanziamenti sembrerebbero destinati all'acquisto di lavagne interattive.

Art. 68, comma 11

Autorizzazione di spesa

E' prevista un'autorizzazione di spesa di 220 milioni di euro a decorrere dal 2007 per gli finanziare gli interventi indicati dall'art. 68, ad eccezione dei *piani di edilizia scolastica.*

Art. 68, comma 12

Incremento dei fondi alle scuole non statali

Al fine di sostenere la funzione pubblica delle scuole paritarie, i fondi per le scuole non statali, a decorrere dall'anno 2007, sono incrementati di € 100.000.000, *"da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia".*

La Segreteria Nazionale della CISL Scuola